

PROGETTO DI FUSIONE (ex art. 2501 ter c.c.)

Il Consiglio di amministrazione del "Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina società cooperativa" e il Consiglio di amministrazione di "VIBanca - Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio società cooperativa", a conclusione delle trattative svolte ed in conformità alle intese raggiunte hanno definito la formulazione del seguente progetto di fusione.

1 – Società partecipanti alla fusione

Il "Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina società cooperativa", con sede nel comune di Montecatini Terme (PT), Via Ugo Foscolo n.16, e la "VIBanca - Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio società cooperativa", con sede nel comune di Pistoia, frazione di Pontelungo, Via Provinciale Lucchese 125/B, intendono eseguire una fusione per incorporazione, dove la "VIBanca" è l'incorporata e il "Credito Valdinievole" è l'incorporante: la nuova Banca assumerà la denominazione di **"ViVal Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio società cooperativa"**, con sede legale nel comune di Pistoia (PT) e sede amministrativa nel comune di Montecatini Terme (PT).

A seguito dell'operazione di fusione, si manterrà lo stesso codice ABI utilizzato dal Credito Valdinievole quale banca incorporante.


2 – Statuto della società incorporante

La "ViVal Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio società cooperativa", sarà retta dalle norme dello Statuto-tipo vigente per le banche di credito cooperativo, opportunamente modificato per tener conto degli accordi intervenuti per dar vita al progetto di fusione.

Il testo dello Statuto è riportato in allegato al presente progetto. Con norma transitoria, lo Statuto sociale prevede all'art. 51 (disposizioni transitorie relative alla fusione) quanto segue.

Per effetto della fusione per incorporazione della "VIBanca - Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio società cooperativa" (di seguito "VIBanca") nel "Credito Valdinievole - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina società cooperativa" (di seguito "Credito Valdinievole") vengono stabilite le seguenti disposizioni transitorie per il tempo di due mandati triennali dalla fusione delle due banche.

Per il primo dei due mandati triennali, si tiene conto che il "Credito Valdinievole - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina società cooperativa" proviene da una fusione per



incorporazione della "Banca di Bientina credito cooperativo s.c." (di seguito "BCC Bientina") nel "Credito Cooperativo Valdinievole s.c." (di seguito "BCC Valdinievole").

Per il primo mandato triennale è stabilito quanto segue.

- a) Il Consiglio di amministrazione sarà composto da nove amministratori, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, così nominati: a.1) quattro amministratori, di cui uno con funzioni di Presidente, saranno designati tra i soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Valdinievole dall'Assemblea del Credito Valdinievole; a.2) due amministratori saranno designati tra i soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Bientina dall'Assemblea del Credito Valdinievole; a.3) tre amministratori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, saranno designati tra i soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca dall'Assemblea di VIBanca.*
- b) Il Comitato esecutivo sarà composto da cinque amministratori, inclusi il Presidente e il Vice Presidente di questo organo, così nominati: b.1) due membri, di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato Esecutivo, saranno nominati tra gli amministratori provenienti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca; b.2) due membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente del Comitato Esecutivo, saranno nominati tra gli amministratori provenienti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Valdinievole; b.3) un membro sarà nominato tra gli amministratori provenienti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC di Bientina.*
- c) Il Collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi, incluso il Presidente, e da due supplenti, così nominati: c.1) il Presidente e un sindaco supplente saranno individuati, nell'Assemblea di VIBanca, dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca; c.2) un sindaco effettivo e un supplente saranno individuati, nell'Assemblea del Credito Valdinievole, dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Valdinievole; c.3) un sindaco effettivo sarà individuato, nell'Assemblea del Credito Valdinievole, dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Bientina.*
- d) Il Collegio dei probiviri sarà composto da tre membri effettivi, incluso il Presidente, e da due supplenti, così nominati: d.1) il Presidente sarà designato dalla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo; d.2) un componente effettivo e un supplente saranno individuati, nell'Assemblea del Credito Valdinievole, dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale dell'ex Credito Valdinievole; d.3) un componente effettivo e un supplente saranno individuati, nell'Assemblea di VIBanca, dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca.*

Per il primo mandato triennale viene riconosciuta al Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo la facoltà di esprimere il proprio gradimento sui nominativi candidati alla nomina negli Organi Sociali della Banca risultante dalla fusione. Qualora la definizione dei nuovi Organi Sociali avvenga attraverso il meccanismo di designazione (o di cooptazione) di candidati da parte delle due Banche partecipanti alla fusione, si intende che il gradimento del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo possa essere preventivamente espresso sui candidati designati (o cooptati) da entrambe le Banche.

Per il secondo mandato triennale è stabilito quanto segue.

- a) *Il Consiglio di amministrazione sarà composto da sette amministratori, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, così nominati: a.1) cinque amministratori, di cui uno con funzioni di Presidente, saranno eletti tra i soci appartenenti alla zona di competenza territoriale dell'ex Credito Valdinievole; a.2) due amministratori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, saranno eletti tra i soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca.*
- b) *Il Comitato esecutivo sarà composto da quattro amministratori, inclusi il Presidente e il Vice Presidente di questo organo, così nominati: b.1) un membro, con funzioni di Presidente del Comitato Esecutivo, sarà nominato tra gli amministratori provenienti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca; b.2) tre membri, di cui uno con funzioni di Vice Presidente del Comitato Esecutivo, saranno nominati tra gli amministratori provenienti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale dell'ex Credito Valdinievole.*
- c) *Il Collegio sindacale sarà composto da tre membri effettivi, incluso il Presidente, e da due supplenti, così nominati: c.1) il Presidente e un sindaco supplente saranno eletti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca; c.2) due sindaci effettivi e un supplente saranno eletti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale dell'ex Credito Valdinievole.*
- d) *Il Collegio dei probiviri sarà composto da tre membri effettivi, incluso il Presidente, e da due supplenti, così nominati: d.1) il Presidente sarà designato dalla Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo; d.2) un componente effettivo e un supplente saranno eletti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale dell'ex Credito Valdinievole; d.3) un componente effettivo e un supplente saranno eletti dai soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca.*

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per:

- 1) *"soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Valdinievole" si intendono i soci del Credito Valdinievole per i quali vi siano criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con la ex-zona di competenza della ex BCC Valdinievole (ed i Comuni limitrofi qualora diventino di competenza territoriale della banca successivamente alla fusione);*
- 2) *"soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex BCC Bientina" si intendono i soci del Credito Valdinievole per i quali vi siano criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con la ex-zona di competenza della ex BCC Bientina (ed i Comuni limitrofi qualora diventino di competenza territoriale della banca successivamente alla fusione);*
- 3) *"soci appartenenti alla zona di competenza territoriale della ex VIBanca" si intendono i soci di VIBanca per i quali vi siano criteri di collegamento ex art. 34, comma 2 del TUB con la ex-zona di competenza della ex VIBanca (ed i Comuni limitrofi qualora diventino di competenza territoriale della banca successivamente alla fusione);*
- 4) *"soci appartenenti alla zona di competenza territoriale" di ciascuna delle banche partecipanti alla fusione si intendono:*



- a) per quanto riguarda i soci esistenti al momento della fusione: a.1) quelli già iscritti nel libro soci esclusivamente di VIBanca o del Credito Valdinievole; in tale ultimo caso, i soci che, avendo criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con entrambe le ex-zone di competenza territoriale della ex BCC Valdinievole e della ex BCC Bientina, sono tenuti, ai soli fini della applicazione delle norme transitorie, a manifestare l'opzione per una delle due ex-zone di competenza territoriale o, in mancanza di tale manifestazione, saranno assegnati ad una di esse mediante estrazione a sorte; a.2) quelli eventualmente già iscritti nel libro soci sia di VIBanca che del Credito Valdinievole: in tale caso, i soci che, avendo criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con più di una delle ex-zone di competenza territoriale, sono tenuti, ai soli fini della applicazione delle norme transitorie, a manifestare l'opzione per una delle tre ex-zone di competenza territoriale o, in mancanza di tale manifestazione, saranno assegnati ad una di esse considerando prevalente la data anteriore di iscrizione nel libro dei soci;
- b) per quanto riguarda i soci ammessi dopo la fusione: b.1) quelli per i quali vi siano criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con una sola delle tre zone di competenza territoriale; b.2) quelli che, avendo criteri di collegamento ex art. 34, comma 2, del TUB con più di una delle zone di competenza territoriale, abbiano, al momento dell'ammissione ed ai soli fini della applicazione delle norme transitorie, manifestato l'opzione per una delle tre zone di competenza territoriale o, in mancanza di tale manifestazione, siano stati assegnati ad una di esse mediante estrazione a sorte. Allo stesso modo saranno trattati i nuovi soci appartenenti a zone di competenza territoriale eventualmente acquisite dopo la data di decorrenza della fusione.

In parziale deroga a quanto previsto al precedente articolo 27, la norma transitoria di cui al presente articolo potrà essere modificata o soppressa dall'assemblea straordinaria dei soci della nuova società in prima convocazione con l'intervento, in proprio e per rappresentanza, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un quinto dei soci. È fatta salva l'ipotesi in cui l'assemblea deliberi l'approvazione di eventuali futuri progetti di fusione, ipotesi per la quale la soppressione o modifica della norma transitoria richiederà i quorum costitutivi previsti dall'articolo 27 del presente statuto sociale.

3 – Rapporto di concambio

Essendo il capitale sociale del Credito Valdinievole costituito da azioni del valore nominale di 25,82 euro e quello di VIBanca da azioni del valore nominale di 5,16 euro, la determinazione del rapporto di cambio delle azioni delle due società oggetto di fusione avverrà come segue:

- ai soci del Credito Valdinievole, per ogni azione del valore nominale di euro 25,82, verrà conferita un'azione del valore nominale di euro 25,80 della banca risultante dalla fusione;
- per ogni azione del Credito Valdinievole si genera un resto di euro 0,02 (2 centesimi di euro);
- per i soci del Credito Valdinievole, con riferimento all'ammontare complessivo dei resti generati dal descritto meccanismo di concambio e dei resti che si erano generati con la precedente fusione per incorporazione della ex Banca di Bientina nel Credito Cooperativo Valdinievole, saranno attribuite fino a concorrenza azioni della banca risultante dalla fusione. I resti eventualmente

residui saranno appostati ad una riserva per sovrapprezzo azioni, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio;

- ai soci di VIBanca, ogni cinque azioni del valore nominale di euro 5,16, verrà conferita un'azione del valore nominale di euro 25,80 della banca risultante dalla fusione;
- per i soci di VIBanca che sono titolari di un numero di azioni da nominali euro 5,16 non corrispondente ad un multiplo di 5, si genera un resto pari ad un valore che può oscillare tra euro 5,16 ed euro 20,64. Tali resti saranno appostati ad una riserva per sovrapprezzo azioni, relativamente alla quale sarà conservata memoria contabile dell'imputazione a ciascun socio.

Con questo meccanismo è esclusa pertanto qualsiasi riferibilità all'entità dei patrimoni netti delle società che si fondono nonché a qualsiasi ipotesi di conguaglio di denaro.

4 – Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante

Le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante sono descritte al punto precedente.

5 – decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni della società incorporante assegnate in cambio.

Dal giorno in cui l'operazione di fusione diviene civilisticamente efficace (il giorno nel quale avviene l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. oppure, trattandosi di fusione mediante incorporazione, in data successiva), le azioni maturano il diritto alla partecipazione agli utili della banca incorporante.

6 – Decorrenza degli effetti della fusione

Dal giorno in cui l'operazione di fusione diviene civilisticamente efficace (il giorno nel quale avviene l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c. oppure, trattandosi di fusione mediante incorporazione, in data successiva), le operazioni delle società incorporate saranno pertanto imputate al bilancio della banca incorporante. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali. A detti fini si applica il principio contabile IFRS3 in materia di "aggregazioni aziendali".

A norma dell'art. 2504 bis c.c., la banca incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della banca incorporata e ne assumerà il patrimonio attivo e passivo, tutte le ragioni, azioni, impegni, passività ed attività di qualsiasi natura.

La banca incorporante subentrerà nell'esercizio degli sportelli bancari e di ogni altra unità operativa della banca incorporata.

7 - Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci.


Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

8 – Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore di soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Pistoia, 11/08/2017.

CREDITO VALDINIEVOLE
Il Presidente
(Alessandro Belloni)



VIBANCA
Il Presidente
(Patrizio Rosi)

